



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 5 del 07/02/2018 - Reg. Gen. n. 27 del 07/02/2018

OGGETTO : DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, relativa al **PROGETTO IN SANATORIA** (ai sensi dell'art. 36 del T.U. 380/01 ex art. 13 legge 47/85), di un complesso edilizio – artigianale (corpi A-B-C) ad una elevazione fuori terra, ubicato in Contrada Petrarò, identificato in Catasto al foglio n. 1 con le particelle numeri 1640 – 1579 – 1647 – 1643 – 1642 – 1488 e ricadente in zona “D” artigianale del vigente P. di F.

Ditta: PINO ADRIANO (Codice fiscale PNI DRN 92R21 F206N).

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

In relazione a quanto riportato in narrativa, non potendosi ritenere superati i motivi che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportati e che ostano all'accoglimento della richiesta di cui in oggetto:

A) IL DINIEGO DEFINITIVO alla richiesta di permesso di costruire, relativa al PROGETTO IN SANATORIA (ai sensi dell'art. 36 del T.U. 380/01 ex art. 13 legge 47/85), di un complesso edilizio - artigianale (corpi A-B-C) ad una elevazione fuori terra, ubicato in Contrada Petrarò, identificato in Catasto terreni: al foglio n° 1 con le particelle numeri 1640, 1642, 1643 e Catasto urbano: al foglio n. 1 particella n.1647 (fabbricato in corso di costruzione), particella n.1579 sub. 2 (fabbricato categoria “D1”) e particella n. 1488 sub. 1 (fabbricato categoria A10), ricadenti in zona “D” artigianale del vigente P.di F, trasmessa dalla ditta PINO Adriano, nato a Milazzo il 21/10/1992, (codice fiscale PNI DRN 92R21 F206N), residente in Merì Via Dr. Coppolino n. 45, per i motivi già citati nella precedente comunicazione, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che restano confermati, e precisamente:

1. Per gli interventi edilizi, comprendenti anche quelli interessati dalla richiesta in oggetto, è stato redatto a carico della ditta PINO Adriano, il verbale n° 12/2014 del 30/04/2014, “di accertamento tecnico di contravvenzione per opere eseguite in assenza di provvedimenti edilizi” e conseguentemente è stata emessa l'Ordinanza n° 06/2014 del 23/06/2014, “relativa all'ingiunzione per la demolizione di opere eseguite in assenza dei necessari titoli abilitativi”, ai sensi dell'art. 7 della Legge 28/02/1985 n. 47 come modificato dell'art. 3 L.R. 10/08/1985 n. 37 e s.m.i., regolarmente trasmesse alle autorità competenti e notificate ai soggetti interessati.
2. Dalla documentazione allegata alla pratica in oggetto, si evince che gli interventi edilizi interessati da detta richiesta sono stati realizzati in difformità alla normativa di settore, e in particolare, in difformità al vigente regolamento edilizio comunale, e alla vigente disciplina urbanistica e antisismica, per le motivazioni, descrizioni, e conclusioni dettagliatamente riportate nei richiamati provvedimenti (verbale n. 12/2014 del 30/04/2014 e Ordinanza n. 06/2014 del 23/06/2014).

3. In relazione a quanto sopra per l'istanza di che trattasi non trova applicazione l'invocato articolo 36 del T.U. 380/01 ex art. 13 legge 47/85.

B) DARE ATTO che la relazione tecnica di asseverazione (*art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*), in uno alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 2910 del 31/03/2017, e gli elaborati tecnici a corredo dell'istanza, a firma del geom. Franco Orazio MESSINA, nato a Santa Lucia del Mela (ME), il 21/01/1965, (*cod. fisc.: MSS FNC 65A21 I220K*), e residente in Barcellona P.G., via Vallone Femminamorta, 31, con studio tecnico in Merì, Via Nino Bixio, 6, iscritto al collegio dei geometri di Messina al n. 3488, il quale, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, ha asseverato la conformità delle opere compiutamente realizzate e descritte negli elaborati progettuali e ciò, in netto contrasto con quanto è stato oggetto di segnalazione con la precedente nota protocollo n. 9962 del 30/11/2017 e di contestazione, di cui al presente provvedimento e nei richiamati verbale n. 12/2014 del 30/04/2014 "*di accertamento tecnico di contravvenzione per opere eseguite in assenza di provvedimenti edilizi*" e Ordinanza n. 06/2014 del 23/06/201 "*relativa all'ingiunzione per la demolizione di opere eseguite in assenza dei necessari titoli abilitativi*".

C) DISPORRE LA NOTIFICA del presente provvedimento ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:

✓ **Ditta Proprietaria delle opere abusive oggetto di contestazione:**
PINO Adriano, nato a Milazzo il 21/10/1992, (*codice fiscale PNI DRN 92R21 F206N*), residente in Merì Via Dottor. Coppolino n. 45.

✓ **Progettista e tecnico esseveratore:**
GEOM. FRANCO ORAZIO MESSINA, nato a Santa Lucia del Mela (ME), il 21/01/1965, (*cod. fisc.: MSS FNC 65A21 I220K*), e residente in Barcellona P.G., via Vallone Femminamorta, 31, con studio tecnico in Merì, Via Nino Bixio, 6, iscritto al collegio dei geometri di Messina al n. 3488, (*da notificare a mezzo pec.: francooraziomessina@legalmail.it*).

D) TRASMETTERE copia della presente determinazione agli Uffici Istituzionali, autorità competenti ed agli Enti che, per legge, debbono intervenire e/o essere informati, qui di seguito elencati:

✓ **ALL'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA**, via Dei Mille, 272 (98123) Messina (*da trasmettere a mezzo pec.: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it*).

✓ **ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA** -, presso il Tribunale di Barcellona P.G. (ME);

✓ **AL SIG. SINDACO** – Sede – per opportuna conoscenza.

E) TRASMETTERE altresì copia della presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 119 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.